

Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 31 ottobre 2023

D.d.u.o. 27 ottobre 2023 - n. 16730
Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel Bacino n. 12 - Mincio - r.r. n. 2 del 15 gennaio 2018IL DIRIGENTE DELLA U.O.
POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO-VENATORIE,
FORESTE E MONTAGNA

Vista la l.r. 31/08 - Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e a tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione»;

Visto il r.r. n. 2 del 15 gennaio 2018 di attuazione del Titolo IX citato, in particolare l'art. 12 che dispone la determinazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulla modalità di pesca per ciascun bacino di pesca;

Richiamato il dds n. 6096 del 3 maggio 2018 che approva le specifiche tecniche al dettaglio sulla modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 12 - Mincio, modificato dal d.d.s. n. 11362 del 1 agosto 2018;

Considerato che:

- il 12 ottobre 2023 si è riunita la Consulta territoriale della pesca - Bacino 12 - Mincio, che ha discusso alcune modifiche al regolamento di pesca, come da verbale trasmesso con prot. M1.2023.02033034 il 17 ottobre 2023 dal Dirigente AFCP Val Padana, agli atti della scrivente U.O.;
- i partecipanti hanno proposto le seguenti modifiche:
- abrogazione del divieto di utilizzo del natante;
- abrogazione del divieto di pasture e sfarinati, mais, pellets e boiles durante il periodo di divieto di pesca della carpa;
- estensione del catch & release in alcuni tratti del bacino al fine di tutelare le specie luccio, persico reale, persico trota, lucioperca e carpa;
- riduzione del numero massimo di capi catturabili per le specie persico reale e persico trota;
- modifica delle dimensioni dell'esca viva o morta;
- modifica del paragrafo relativo ai vincoli di pesca nei pressi delle scale di monta, con eliminazione della soglia di 50 cm del livello dell'acqua;
- la Consulta ha espresso parere favorevole sulle proposte sopracitate;

Ritenuto opportuno operare un riordino complessivo delle specifiche tecniche sulle modalità di pesca nel bacino n. 12 - Mincio, al fine di disporre di un documento unico che integra le diverse modifiche sopravvenute;

Considerato che le nuove Specifiche Tecniche risultano modificate nei seguenti paragrafi:

- Pesca da natante;
- Disposizioni più restrittive di misure minime, tempi di pesca, limiti di cattura e attrezzi consentiti;
- Prescrizioni riguardanti esche e pasture;
- Altre disposizioni;

Ritenuto pertanto di:

- approvare le Specifiche Tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 12 - Mincio, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dalla pubblicazione del presente atto sul BURL;
- abrogare contestualmente il d.d.s. n. 6096 del 3 maggio 2018 e il dds n. 11362 del 1 agosto 2018 che si intendono integralmente sostituiti dal presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. Politiche Ittiche, Faunistico-Venatorie, Foreste e Montagna;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XII legislatura;

DECRETA

1. di approvare la «Modifica specifiche Tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n. 12 - Mincio», contenute nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dalla pubblicazione del presente atto sul BURL;

2. di abrogare contestualmente il dds n. 6096 del 3 maggio 2018 e il d.d.s. n. 11362 del 1 agosto 2018 che si intendono integralmente sostituiti dal presente atto;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti

**SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE
MODALITÀ DI PESCA NEL BACINO N. 12 Mincio –
ex art. 12 r.r. 2/2018**

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Richiamata la LR 31/2008, art. 137, tutti i copri idrici del bacino sono classificati come acque di tipo C.

2. PESCA DA NATANTE

La pesca da natante, condotta senza l'ausilio dell'ecoscandaglio, è consentita esclusivamente con canna lenza nei seguenti tratti del fiume Mincio:

- Zona A – Riserva Naturale “Valli del Mincio”, dallo scivolo lavatoio di Rivalta s/M a valle fino alla località Angeli.
- Zona B – lago Superiore, da località Angeli a valle fino al Ponte dei Mulini.
- Zona C – lago di Mezzo, dal Ponte dei Mulini a valle fino al Ponte di S.Giorgio.
- Zona D – lago Inferiore, dal Ponte di S.Giorgio a valle fino al Ponte di Diga Masetti di Via Brennero.
- Zona E – fiume Mincio, dal Ponte di Diga Masetti di via Brennero a valle fino a foce fiume Po tranne che nel tratto compreso fra il Canale di Presa del “Polo chimico” e lo sbarramento di Botte Sifone ove vige il divieto di pesca anche da natante (Articolo 25 “Divieti e limiti attività antropiche” DGR 24.01.1991 n. V/102 Istitutiva della R. N. Vallozza).

Durante l'esercizio della pesca, il natante deve essere ancorato. Tale limite non si applica alla pesca con esche artificiali, che può essere esercitata anche da natante in movimento.

In tal caso si dovrà porre la massima attenzione a non intralciare la navigazione commerciale e turistica, evitando di stazionare lungo i canali di navigazione che dovranno essere liberi al transito fluviale.

La pesca con l'ausilio del belly boat (o ciambellone) è consentita esclusivamente in zona A e B.

È vietato pescare da natante con modalità “a traina” con esche artificiali e naturali.

È ammessa la pesca con la canna lenza, con o senza mulinello, da pontili o da altre strutture fisse per l'attracco.

È richiesto il rispetto dei pescatori da riva, ai quali non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l'obbligo di cessare l'attività di pesca e di spostarsi altrove.

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.

Periodi di divieto e misure minime.

| Specie | Periodo di divieto | Misura minima |
|------------|----------------------------|---------------|
| Barbo | Dal 1 maggio al 30 giugno | 30 |
| Carpa | Dal 15 aprile al 15 giugno | 35 |
| Cavedano | Dal 1 maggio al 30 giugno | 30 |
| Lucioperca | Dal 1 aprile al 31 maggio | 35 |
| Luccio | Dal 1 gennaio al 15 aprile | 60 |

| | | |
|--|----------------------------|----|
| Pesce persico | Dal 1 aprile al 31 maggio | 20 |
| Persico trota | Dal 15 aprile al 15 giugno | 30 |
| Pigo | Dal 1 aprile al 31 maggio | 40 |
| Tinca | Dal 1 maggio al 30 giugno | 35 |
| Triotto | Dal 1 maggio al 30 giugno | |
| Vairone | Dal 1 aprile al 31 maggio | |
| Alborella* , Barbo canino, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Cobite barbatello Lampreda padana, Lasca, Panzarolo, Savetta Scazzone, Spinarello, Ghiozzo padano, Cagnetta, Trota marmorata e suoi ibridi, Temolo. | Sempre protetti | |

(*) Alborella

La specie Alborella è pescabile nel Fiume Mincio, **limitatamente dal partitore di Casale in frazione Sacca del Comune di Goito alla confluenza con il Fiume Po, con il limite massimo giornaliero di 500 g. per pescatore**, con l'eccezione del periodo riproduttivo dal 1 maggio al 30 giugno, esclusivamente nel corso del fiume principale e nei luoghi raggiungibili da barca dall'alveo principale, con esclusione del reticolo secondario e dei canali di derivazione irrigui.

Limiti di cattura giornalieri per pescatore

Luccio: 1 capo.

Persico reale: 5 capi.

Persico trota: 1 capo.

Triotto: 500 gr.

Vairone: 500 gr.

Alborella: 500 gr.

Nel fiume Mincio, nel tratto compreso dallo sbarramento in località Pozzolo fino al suo sbocco nel fiume Po, compresi i Laghi di Mantova e le Valli annesse è sempre vietato trattenere esemplari appartenenti alle specie: luccio, persico reale, persico trota e lucioperca;

Nel fiume Mincio, nel tratto compreso dallo sbarramento in località Pozzolo, Lago Superiore e Valli annesse, fino al Ponte dei Molini è sempre vietato trattenere esemplari appartenenti alla specie: carpa

Gli esemplari di Luccio di misura superiore a cm 90 devono essere immediatamente rilasciati.

Gli esemplari di Carpa di peso superiore a kg 8,00 devono essere immediatamente rilasciati.

Attrezzi di pesca consentiti

Prescrizioni riguardanti l'uso della canna lenza

È consentito l'uso di un massimo di due ami per canna lenza, ad esclusione della pesca a spinning con esche artificiali ove è consentito l'uso delle ancorette.

Prescrizioni riguardanti l'uso della bilancia

- a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
- b) la bilancia deve essere manovrata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10. È ammesso l'ausilio della carrucola, ma non è consentito utilizzare funi che attraversano il corpo idrico né altri impianti fissi, ad esclusione della forcella (semplice dispositivo antislittamento);
- c) la bilancia deve essere usata unicamente di giorno, da riva, a piede asciutto e deve essere manovrata in senso verticale;
- d) è vietato utilizzare la bilancia a meno di 15 metri da un altro pescatore che utilizzi un analogo strumento; la distanza deve essere calcolata sia sulla stessa riva che fra rive opposte;
- e) è vietato utilizzare la bilancia nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 giugno;
- f) è vietato utilizzare la bilancia nei corpi idrici dove l'attrezzo di pesca occupa più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua.

Il raffio è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del Pesce siluro già allamato.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Fermo restando il limite di 500 g di larve di mosca carnaria, per ogni giornata di pesca è consentito l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 2,5 di esche e pasture pronte all'uso. I limiti si riferiscono alla pastura asciutta. Per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi.

Il pesce vivo utilizzato come esca è consentito soltanto se appartiene ad una delle seguenti specie, nel rispetto delle misure minime e dei periodi di divieto:

- carassio;
- scardola;
- triotto;
- vairone

Nel fiume Mincio, nel tratto compreso dallo sbarramento in località Pozzolo, Lago Superiore e Valli annesse, fino al Ponte dei Molini, il pesce vivo o morto, utilizzato come esca non potrà essere di misura inferiore a cm 25.

È consentito inoltre:

- l'utilizzo del Cefalo come esca
- l'utilizzo come esca delle specie Gardon, Bremes, e Aspigo, solo se i pesci sono catturati e utilizzati sul luogo di pesca con divieto di rilascio in acqua di pesci trattenuti in vivo.

Altre disposizioni

È vietato l'esercizio di ogni forma di pesca, dai ponti, nei porti, nelle darsene pubbliche e/o private e dalle briglie o chiuse e a meno di 40 metri dalle scale di monta.

È vietato posizionare al largo delle rive, boe, gavitelli, pali o altri riferimenti

È vietato pescare con canna lenza con sistema break-line, tendere lenze da sponda a sponda e in modo da intralciare la navigazione, le lenze stesse devono essere posizionate con dispositivi affondatori.

Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti.

Zone di pesca a mosca no kill

Fiume Mincio – nel tratto a valle della zona di tutela denominata “i Ferri” per circa 4 km sino all'inizio della zona di tutela denominata “Isola Moschini”, nel comune di Goito, è istituito un tratto a regime

Serie Ordinaria n. 44 - Martedì 31 ottobre 2023

particolare di pesca, debitamente segnalato, riservato alla pesca a mosca con coda di topo e mosca artificiale, con un massimo di 3 artificiali ad amo singolo senza ardiglione e obbligo di rilascio immediato del pesce catturato.

Zone di Protezione e ripopolamento, dove la pesca è sempre vietata

- Zona A - lago Superiore; la zona è costituita dall'intera superficie della vegetazione al largo della riva e dal corpo d'acqua compreso entro i 10 metri dal perimetro dell'isola dei fiori di loto.
- Zona B - lago di Mezzo, la zona è costituita dall'intera superficie della vegetazione al largo dalla riva, compresa tra la foce del canale "Correntino" e la foce della "Fossa Serena e dal corpo d'acqua compreso entro i 10 metri dal perimetro dell' "Isola dei Trigoli"; È altresì vietato l'esercizio della pesca su tutta la sponda del lago di Mezzo (via dei Mulini) compresa tra la località "Cittadella", e la "Vasarina" di Porta Mulina; In tale tratto è istituita una postazione di pesca riservata a pescatori con disabilità fisica riconosciuta ai sensi della normativa vigente, delimitata da appositi cartelli, da utilizzarsi esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì".
- Zona C - Fiume Mincio – dallo sbarramento posto in località Pozzolo a valle per chilometri 1 in corrispondenza della località "Ferri";
- Zona D) - Fiume Mincio – dalla fine del tratto speciale riservato alla pesca a mosca con coda di topo a valle per chilometri 1 circa in corrispondenza dell'"Isola Moschini" nel comune di Goito".
- Fiume Mincio - Riserva Naturale "Vallazza ", nel tratto compreso fra Diga Masetti (Via Brennero) e Botte Sifone è sempre vietato l'esercizio della pesca da terra su entrambe le sponde; nel tratto compreso fra il Canale di Presa del "Polo chimico" e lo sbarramento di Botte Sifone il divieto di pesca si estende anche da natante (Articolo 25 "Divieti e limiti attività antropiche" DGR 24.01.1991 n. V/102 Istitutiva della R. N. Vallazza).

Riserva naturale "Paludi di Ostiglia", l'esercizio della pesca è sempre vietato in tutta la riserva.

Altre zone a regolamentazione speciale

La pesca da riva o sponda nella Zona A – denominata Riserva Naturale "Valli del Mincio", dallo scivolo lavatoio di Rivalta s/M a valle fino alla località Angeli, è consentita esclusivamente nei seguenti tratti autorizzati:

- in sponda dx abitato di Rivalta s/M, - in sponda dx abitato di Grazie,
- in sponda dx oltre darsena Amici del Lago e nelle postazioni debitamente segnalate da cartellonistica.

In tali postazioni, sono consentite massimo sei canne lenza poste in pesca, fermo restando il limite di 3 canne per pescatore.

4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI

La pesca notturna è consentita da riva e da natante ancorato nelle zone ove è consentita la pesca da natante, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba.

Le esche consentite durante le ore notturne sono esclusivamente: lombrico, pesce esca vivo o morto, boiles ed esche artificiali.

Durante le ore notturne è possibile trattenere soltanto un esemplare di Anguilla. È fatto obbligo di trattenere le seguenti specie alloctone: Siluro, Carpa erbivora, Abramide, Blicca, Carassio, Pseudorasbora, Tilapia, Alborella europea, Barbo europeo, Persico sole, Aspigo, Rodeo amaro, Gardon, Misgurno, Pesce gatto punteggiato (Pesce gatto americano), Pesce gatto africano, Pesce gatto, Acerina, Gambusia."

Tutti gli esemplari appartenenti ad altre specie non elencate nel paragrafo precedente devono essere immediatamente rilasciati

5. MODALITÀ UTILIZZO CAMPI GARA

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara".

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- . nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- . nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- . nelle restanti acque dall'UTR competente per territorio.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome, i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gara e la denominazione dell'organizzatore e del responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

Sono individuati i seguenti campi gara permanenti:

- Canale Scaricatore del Mincio - tutto il suo corso;
- C. Fissero Tartaro - C. Bianco - tutto il suo corso provinciale escluso il tratto in corrispondenza della Riserva Naturale Paludi di Ostiglia;
- Laghi Superiore, di Mezzo e Inferiore - entrambe le sponde per tutto il loro corso anche da natante;
- Fiume Mincio - dal "Vecchio mulino" in località Pozzolo allo Scaricatore e dal ponte dell'autostrada A22 allo sbocco nel fiume Po;
- Gherardo - dal sottopasso dell'autostrada all'Impianto Idrovoro Travata;
- Bolognina - dalla Corte Gradarino all'Impianto Idrovoro della Travata;
- Canale Fossamana - tratto costeggiante via Fossamana;
- Seriola Piubega - da Corte Levriero all'inizio dell'abitato di Gazoldo degli Ippoliti; - Vaso Gozzolina - da Corte Tomasotta alla strada Postumia;

- Seriola di Castellucchio - da Sarginesco al ponte Due Bocche.

6. TESSERINO SEGNA PESCI

Non è prevista l'introduzione del tesserino segna pesci

CORPI IDRICI IN CUI È CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE
NEL BACINO N. 12 MINCIO – ex art 13 r.r 2/2018

Nel bacino del Mincio la pesca professionale non è consentita.